

Causa C-313/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

11 maggio 2022

Giudice del rinvio:

Elegktiko Synedrio (Corte dei conti, Grecia)

Data della decisione di rinvio:

28 gennaio 2022

Ricorrente:

ACHILLEION, Società Alberghiera s.p.a

Resistente:

Elliniko Dimosio

Oggetto del procedimento principale

Impugnazione contro una decisione di una sezione della Corte dei conti, che respinge il ricorso presentato da una società contro una decisione di rettifica finanziaria imposta dal Sottosegretario dell'Economia, della Concorrenza e della Navigazione.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE riguarda una normativa nazionale che prevede un divieto assoluto e a lungo termine di trasferimento del patrimonio immobiliare di un'impresa che ha ricevuto aiuti.

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

Se, in conformità alle disposizioni di cui: i) agli articoli 30, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento n. 1260/1999, e alla Norma n. 1, punto 1.9, del regolamento n. 1685/2000; ii) all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001; e iii) agli articoli 38 e 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, articolo 4 del regolamento n. 438/2001, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/1995, nonché all'articolo 14 del regolamento n. 659/1999, la vendita dell'impresa beneficiaria, unitamente ai suoi cespiti immobiliari, costituisca automaticamente una modifica tanto sostanziale delle condizioni di realizzazione dell'investimento cofinanziato in tale impresa da giustificare di per sé una disposizione nazionale come quella di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del decreto interministeriale n. 192249/EYS 4057/19.8.2002, (decreto ministeriale n. 9216/EYS 916/12.2-18.2.2004), che prevede il divieto assoluto di trasferire per un lungo periodo di tempo il patrimonio immobiliare di un'impresa che ha ricevuto un aiuto, pena la revoca totale o parziale della decisione di concessione dell'aiuto e la restituzione totale o parziale dell'aiuto pubblico erogato;

Seconda questione:

Se le disposizioni di cui: i) all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999; ii) all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001, e al punto 4.12 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto concerne il principio di perennità delle piccole e medie imprese beneficiarie; iii) agli articoli 38 e 39 del regolamento n. 1260/1999, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, articolo 1, paragrafo 2, articoli 2 e 4 del regolamento n. 2988/1995, nonché articolo 14 del regolamento n. 659/1999, vengano interpretate nel senso che la vendita dei cespiti immobiliari e della stessa impresa beneficiaria, nel contesto di un accordo interno alla società tra i suoi azionisti per garantire la sua redditività, non comporta una modifica sostanziale dell'operazione di cofinanziamento o un vantaggio indebito di una delle parti e, pertanto, non costituisce un'irregolarità o un motivo di recupero dell'aiuto, sempre che le condizioni per la realizzazione dell'investimento non vengano modificate e che il trasferimento sia soggetto a un regime giuridico in base al quale il cedente e il cessionario sono responsabili in solido per i debiti e le passività esistenti al momento del trasferimento;

Terza questione:

Se le disposizioni di cui agli articoli 17, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il principio della certezza del diritto, in combinato disposto con l'articolo 1 del (primo) Protocollo addizionale alla CEDU, richiedano che le misure di rettifica finanziaria e di recupero degli aiuti di cui agli articoli 38, [paragrafo 1,] lettera h) e 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, articolo 4 del regolamento n. 2988/1995 e articolo 14 del regolamento n. 659/1999, raggiungano un giusto temperamento con il diritto alla tutela del «patrimonio» del beneficiario dell'aiuto, portando ad un'esenzione parziale o totale per il

beneficiario, anche qualora venga accertata una modifica sostanziale dell'attività finanziata o un indebito arricchimento in sede di trasferimento dell'attività.

Disposizioni rilevanti del diritto dell'UE

Articolo 108, paragrafi 3 e 4, e articolo 109 TFUE.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): articoli 16, 17, 52, paragrafi 1 e 3, e 53.

Primo protocollo addizionale alla CEDU: articolo 1, paragrafo 1.

Regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1): articoli 1, paragrafo 2, 2, 4 e 5.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1): considerando 4, 5, 7, 26, 27, 41, 43 e 57, nonché articoli 8, 30, paragrafi 1, 3 e 4, 38 e 39, paragrafo 1.

Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU 2000, L 193, pag. 39), come modificato dal regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004: norma n. 1 dell'allegato.

Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU 2001, L 63, pag. 21): articoli 4 e 7, paragrafo 3.

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU 2001, L 64, pag. 13): articolo 2, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25): articoli 105, paragrafo 1, e 107.

Regolamento n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU 1999, L 213, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU 2001, L 10, pag. 33): articolo 4, paragrafo 3.

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 TCE [ex articolo 108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1): articoli 1 e 14.

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9): punti 4.12 e 4.14.

Disposizioni rilevanti del diritto nazionale

Costituzione ellenica: articoli 5, paragrafo 1, 17, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1, lettera d).

Legge n. 3016/2002, in materia di gestione societaria, retribuzioni e altre disposizioni (FEK A' 110): articolo 35.

Decreto n. 179846/EYS.2830/26.6.2002 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (FEK B' 999).

Decreto interministeriale (KYA) n. 192249/EYS 4057/19.8.2002 dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo (FEK B' 1079), modificato dal decreto ministeriale n. 9216/EYS 916/12.02.-18.02.2004: articoli da 1 a 5, da 8 a 14 e 18.

Articoli 477 e 479 del codice civile (in prosieguo: il «CC»).

Decreto presidenziale (in prosieguo: il «d.P.R.») n. 178/2002, «Misure relative alla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti conformemente alla direttiva 98/50/CE del Consiglio» (FEK A' 162): articoli 1, 2, paragrafo 1, lettere a) e b), 3, paragrafo 1, e 4, paragrafi 1 e 2.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Con decisione n. 4334/14.7.2004 del Segretario generale della Regione della Macedonia Occidentale l'Operazione denominata «Sostegno alle PMI della Regione della Macedonia Occidentale nel settore del turismo, II° Avviso» veniva inserita nell'ambito della Misura 4.2 «Sostegno - Sovvenzione delle micro, piccole e medie imprese e promozione dei prodotti locali», del Programma operativo della Regione della Macedonia occidentale 2000-2006, disciplinato dai regolamenti nn. 1260/1999 e 70/2001.
- 2 In tale contesto, l'impresa «Gousios V. - Ntagkoumas G. AXE» presentava una domanda alla Regione della Macedonia occidentale, il 10 maggio 2004, con la

quale chiedeva di essere inclusa nella succitata Operazione d'investimento per la riqualificazione e l'ammodernamento di un'unità alberghiera nel comune di Grevena.

- 3 Con decisione n. 529/27.1.2005 del Segretario generale della Regione della Macedonia occidentale, l'investimento della suddetta società per la riqualificazione e l'ammodernamento della sua unità alberghiera, con la denominazione «AIGLI», veniva approvato e incluso nel regime di aiuti alle piccole e medie imprese e nella sezione tematica «Turismo», per un importo complessivo di EUR 201 900, a fronte di un aiuto pari, in totale, a EUR 90 000. La data di inizio per il finanziamento delle spese veniva fissata al 10.5.2004 e il termine per il completamento veniva fissato a 18 mesi dalla data di approvazione dell'investimento.
- 4 L'oggetto dell'investimento consisteva nella costruzione, miglioramento e riqualificazione delle strutture edilizie di un albergo esistente e nella fornitura di attrezzature alberghiere e di un sistema di risparmio energetico. Il completamento del progetto avrebbe creato tre nuovi posti di lavoro.
- 5 La succitata decisione n. 529/27.1.2005 veniva modificata per quanto riguarda la partecipazione azionaria dell'impresa assistita in seguito a una sua istanza, datata 20.9.2006, e la decisione di completamento n. 60654/2797/8.6.2006 constatava che il bene materiale approvato era stato realizzato entro il periodo utile e che erano stati creati tre nuovi posti di lavoro.
- 6 A seguito di un controllo effettuato in relazione al suddetto progetto, il gruppo di lavoro procedeva alla redazione di un rapporto di verifica il 5/11/2009, in cui proponeva il recupero, presso il beneficiario finale, dell'importo totale della sovvenzione pubblica, pari a EUR 90 000. Tale importo non è stato considerato in regola poiché dall'esame dei libri contabili e delle licenze di esercizio relative all'unità alberghiera sovvenzionata «AIGLI» si è constatato che, in data 9.11.2006, essa è stata trasferita dalla ricorrente alla società a responsabilità limitata «Gousios Vaios - S.r.l. » e, pertanto, non sarebbe stato rispettato l'obbligo di non trasferire i cespiti immobiliari dell'impresa sovvenzionata per un periodo di cinque anni a partire dalla data della decisione di completamento dell'investimento, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 7, della succitata decisione n. 529/27.1.2005 (che contiene una norma identica al paragrafo 5 dell'articolo 18 del decreto interministeriale n. 192249/EYS 4057/2002).
- 7 Il citato rapporto di verifica è stato comunicato alla ricorrente, che ha presentato obiezioni che sono state respinte con decisione del Segretario generale della Regione della Macedonia occidentale.
- 8 Nel memorandum 222/19.7.2010, inviato dal funzionario competente al Sottosegretario dell'Economia, della Concorrenza e della Navigazione in risposta alla richiesta della ricorrente di modificare il beneficiario finale del programma di investimenti, in modo che il nuovo ente che avrebbe rilevato il programma di

investimenti fosse la società «Gousios Vaios S.r.l.», la ricorrente sarebbe stata informata che vi era l'obbligo di conservare il patrimonio immobiliare fino all'8.6.2011.

- 9 Nello stesso memorandum si proponeva anche la restituzione proporzionale dell'importo della sovvenzione pubblica, ossia il recupero, a titolo di indebitato, di EUR 82 500, in quanto l'importo della sovvenzione totale, pari a EUR 90 000, percepita dalla ricorrente, dovrebbe essere decurtato dell'importo corrispondente al periodo di cinque mesi durante il quale la ricorrente ha gestito l'unità alberghiera in conformità all'obbligo di conservare il patrimonio immobiliare.
- 10 Successivamente, veniva emesso il decreto n. 3411/A.PI.3704/3.8.2010 del Sottosegretario dell'Economia, della Concorrenza e della Navigazione, con il quale è stata imposta alla ricorrente una rettifica finanziaria per un importo pari a EUR 82 500, corrispondente al 75% delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al 25% delle risorse nazionali attraverso il Programma pubblico di investimento (PPI), a causa della violazione dell'articolo 18 del citato decreto interministeriale n. 192249/EYS 4057/2002.
- 11 La ricorrente impugnava detto decreto, inizialmente presentando un ricorso alla Prima Sezione della Corte dei conti, che veniva respinto con la sentenza impugnata.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 12 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo riguarda l'errata interpretazione e applicazione dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 e dell'articolo 18, paragrafo 5, del decreto interministeriale n. 192249/EYS 4057/2002, adottato in attuazione di tale regolamento, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, nella misura in cui, nella decisione impugnata, si sarebbe ritenuto che il trasferimento dello stabilimento finanziato costituisca un motivo automatico di recupero dell'aiuto versato, senza verificare se l'investimento fosse stato effettivamente modificato in modo sostanziale riguardo alle condizioni di attuazione e all'acquisizione o meno di un vantaggio indebito.
- 13 Con il secondo motivo d'impugnazione, si deduce la violazione di forme sostanziali del procedimento, in particolare il difetto di motivazione e la violazione del relativo regime probatorio, in quanto la sentenza impugnata avrebbe respinto i motivi di impugnazione senza esaminare il merito delle richieste della ricorrente a tale riguardo, ossia che la ricorrente non ha ottenuto un vantaggio indebito dal trasferimento in questione. In particolare, da un lato, il trasferimento sarebbe stato effettuato a una società dell'interesse di uno dei suoi due soci e si sarebbe rivelato necessario per ragioni economiche e tecniche di redditività della società e, dall'altro, il trasferimento stesso, data anche l'applicazione automatica dell'articolo 479 CC, norma nazionale di carattere generale che disciplina i trasferimenti di imprese e che prevede che il cedente

rimanga responsabile in solido con il cessionario per i debiti dell'impresa trasferita fino al valore di quest'ultima, in ogni caso avrebbe garantito che la società subentrante rispettasse i suoi obblighi di lungo termine.

- 14 Infine, il terzo motivo di impugnazione verte sulla violazione degli articoli 5, paragrafo 1, 17, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1, lettera d), della Costituzione, che garantiscono, rispettivamente, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà, in combinato disposto con il principio di proporzionalità. Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che una rettifica finanziaria di tale importo fosse stata legittimamente imposta alla ricorrente, sebbene essa avesse rispettato tutti gli impegni a lungo termine assunti e l'obiettivo dell'aiuto versato fosse stato raggiunto.
- 15 Lo Stato ellenico ha chiesto il rigetto del ricorso.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 16 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte dei conti in Sezione Plenaria osserva quanto segue: in primo luogo, la sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2013, *Comune di Ancona* (C-388/12, EU:C:2013:734), ha affrontato la questione del significato dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 e del principio di perennità nel caso di una concessione di servizio pubblico dall'ente pubblico beneficiario finale a un terzo che sia anch'esso un ente pubblico, e non in quello di trasferimento di un'impresa, vale a dire di completa dismissione della proprietà da parte del beneficiario finale dell'aiuto e suo completo trasferimento a un terzo privato, come nel caso in esame.
- 17 In secondo luogo, nella sentenza dell'8 maggio 2019, *Järvelaev* (C-580/17, EU:C:2019:391), la Corte di giustizia ha interpretato le disposizioni rilevanti, ma non identiche, di cui all'articolo 72 del regolamento n. 1698/2005 in un caso che non riguardava un trasferimento ma una locazione dell'attrezzatura finanziata, ossia una concessione contrattuale non della proprietà ma dell'uso e dello sfruttamento dell'attrezzatura.
- 18 In terzo luogo, il considerando 41 del regolamento n. 1260/1999 e il titolo e la formulazione dell'articolo 30 dello stesso collegano il finanziamento delle operazioni al principio di perennità e, in linea di principio, le norme nazionali rilevanti si applicano all'accesso ai finanziamenti, sulla base della norma n. 1 del regolamento n. 1685/2000.
- 19 In quarto luogo, come ha affermato la Corte di giustizia nella sentenza del 3 settembre 2014, *Baltlanta* (C-410/13, EU:C:2014:2134, punti 38 e 39), l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999 contiene un elenco non tassativo di misure che gli Stati membri devono adottare per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, compresa l'organizzazione di sistemi di gestione e di controllo (regolamento n. 438/2001), per prevenire, individuare e correggere le irregolarità, mentre l'articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 prevede espressamente che

incombe in primo luogo agli Stati membri la responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida, tra l'altro, anche sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie.

- 20 In quinto luogo, la nozione di irregolarità ai sensi degli articoli 38, paragrafo 1, 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, degli articoli 2 del regolamento n. 448/2001, e 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/1995, comprende qualsiasi violazione del diritto dell'Unione e del diritto nazionale ad esso correlato che non solo abbia arrecato un danno al bilancio dell'Unione, ma che sia suscettibile di arrecarlo, senza che l'imposizione di misure di recupero o di sanzioni (articoli 4 e 5 del regolamento n. 2988/1995) comporti necessariamente conseguenze finanziarie specifiche (v. sentenza del 1° ottobre 2020, *Elme Messer Metalurgs*, C-743/18, EU:C:2020:767, punto 67).
- 21 In sesto luogo, il regolamento n. 70/2001 e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale contengono anche norme sulla durata delle piccole e medie imprese assistite come condizione per l'esclusione dei regimi di aiuti di Stato dall'obbligo di notifica alla Commissione europea; l'eventuale inosservanza di tali norme obbliga gli Stati a recuperare l'aiuto sulla base dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e dell'articolo 14 del regolamento n. 659/1999.
- 22 Infine, le disposizioni più specifiche del diritto nazionale che hanno costituito la base per l'imputabilità della ricorrente, vale a dire le prescrizioni di cui al decreto interministeriale 192249/EYS 4057/2002, prevedono un divieto assoluto, in linea di principio, di trasferimento dei cespiti immobiliari della beneficiaria per un periodo di cinque anni a partire dalla data di completamento dell'investimento, che l'operatore economico richiedente deve accettare affinché la sua infrastruttura sia inclusa nel regime di aiuti in questione.
- 23 La Sezione Plenaria ritiene che il suddetto regime giuridico debba essere interpretato alla luce degli articoli 16, 17, 52 e 53 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 1 del (primo) Protocollo addizionale alla CEDU, che consentono restrizioni alla libertà d'impresa e al diritto di proprietà al fine di conseguire obiettivi pubblici legittimi, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. Per i suesposti motivi, il giudice del rinvio solleva la prima questione pregiudiziale.
- 24 Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, la Sezione Plenaria osserva che la ricorrente ritiene decisive le circostanze in cui è avvenuto il trasferimento dell'attività in questione. Essa sostiene: a) che il trasferimento sarebbe stato effettuato mediante accordo tra i suoi soci e che il trasferimento è stato effettuato dalla ricorrente, in quanto beneficiaria finale dell'aiuto, a una società nell'interesse di uno dei suoi azionisti al fine di garantire la sua redditività finanziaria e l'adempimento dei suoi obblighi a lungo termine; b) che esso sarebbe stato effettuato ai sensi degli articoli 477 e 479 del CC e del d.P.R. n. 178/2002,

che in linea di principio garantirebbe la tutela e la conservazione dei posti di lavoro nell'impresa subentrante, stabilendo la responsabilità illimitata del datore di lavoro subentrante; e c) che le condizioni operative ed economiche per l'attuazione dell'Operazione non sarebbero cambiate rispetto agli obiettivi degli aiuti ai sensi del regolamento n. 70/2001 e degli orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, dato che sarebbero stati mantenuti sia l'oggetto dell'impresa, quale unità alberghiera, sia i relativi posti di lavoro.

- 25 La Sezione Plenaria ritiene di dover esaminare gli argomenti della ricorrente esposti nel punto precedente alla luce degli articoli 16, 17, 52 e 53 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 1 del (primo) Protocollo addizionale alla CEDU, quale prima esposto. Per questi motivi, il giudice del rinvio solleva la seconda questione pregiudiziale.
- 26 Infine, in relazione al terzo motivo d'impugnazione la Sezione Plenaria osserva che nel caso di specie ricorrono le seguenti circostanze: i) le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1260/1999 contengono concetti giuridici vaghi e poco chiari come «alterazione grave» e «vantaggio indebito», che sono stati interpretati prima solo nel 2013, nella sentenza Comune di Ancona, e poi, nel contesto di un regolamento diverso, nel 2019 nella sentenza Järvelaev; ii) la formulazione letterale delle disposizioni di diritto nazionale in oggetto contiene un divieto assoluto di trasferimento dell'impresa assistita; iii) il trasferimento in questione è il risultato di un accordo societario tra gli azionisti originari dell'impresa per motivi di redditività che, in linea di principio, giustifica una deroga alle normali condizioni di trasferimento sul mercato rilevante; iv) detto trasferimento è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 477 e 479 CC e del d.P.R. n. 178/2002, senza che siano modificati l'oggetto e i posti di lavoro creati per la struttura; v) il beneficiario dell'aiuto aveva, in buona fede, notificato il trasferimento in anticipo all'autorità nazionale competente, che era in grado di esaminare in tempo utile qualsiasi irregolarità e di prevenirla; e vi) il recupero dell'aiuto non sembra corrispondere al risarcimento di un danno specifico e stimabile per il bilancio dell'Unione. La Sezione Plenaria osserva inoltre che nella sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2016, Ezernieki (C-273/15, EU:C:2016:364), concernente un regime di aiuti agricoli correlato, ma alla luce di un quadro legislativo che non riguardava l'adempimento di obblighi a lungo termine da parte del beneficiario dell'aiuto, è stato affermato che il beneficiario dell'aiuto, nella misura in cui non attua le condizioni per il pagamento dell'aiuto (condizioni per il finanziamento), non rientra in linea di principio nell'ambito di protezione dell'articolo 17 della Carta.
- 27 La Sezione Plenaria ritiene che le circostanze specifiche del caso in questione e le disposizioni rilevanti del diritto derivato dell'Unione e nazionale debbano essere esaminate alla luce degli articoli 17, 52 e 53 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 1 del (primo) Protocollo addizionale alla CEDU, e alla luce del principio della certezza del diritto. Per i motivi suesposti, il giudice del rinvio solleva la terza questione pregiudiziale.